



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO  
Sezione Seconda

N. 7287/54

Reg. Sent.

Anno

N.

Reg. Gen.

Anno

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 595/04, proposto da

e

proprio e in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore

rappresentati e difesi dall' avv. Federico Sorrentino, presso il cui studio elettivamente domiciliario in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;

**CONTRO**

- il Comune di Roma, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Murra, presso cui domicilia nella sede dell'Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
- il Comune di Roma, Municipio Roma X - Ufficio Servizio sociale e servizi alla persona, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Murra, presso cui domicilia nella sede dell'Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

**PER L'ANNULLAMENTO**

del provvedimento prot. CL 75249, datato 18 novembre 2003, con il quale il Servizio Sociale del Municipio Roma X ha espresso parere negativo alla concessione dell'assistenza domiciliare indiretta richiesta dai coniugi Scoditti nell'interesse del figlio ██████████, nonché della circolare n. 34224, del 2 luglio 2002, del Comune di Roma, V Dipartimento, e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 26 maggio 2004, la dr.ssa Anna Bottiglieri; uditi gli avv. ti Sorrentino e Murra.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### **FATTO**

Con ricorso notificato in data 29 dicembre 2003, depositato il successivo 19 gennaio 2004, gli istanti, deducendo a riguardo del proprio figlio minore, affetto sin dalla nascita da "tetraparesi spastica", la invalidità civile al 100% con diritto all'accompagnamento, nonché lo stato di portatore di "handicap grave", ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92, essendo stato riconosciuto, altresì, "cieco assoluto", ai sensi delle ll. 382/70 e 508/88, con assoluta impossibilità a svolgere personalmente le funzioni essenziali della vita e la

conseguente totale dipendenza dall'assistenza, impugnano il provvedimento comunale n. 75249, del 16 novembre 2003, con il quale l'amministrazione comunale ha denegato l'assistenza domiciliare indiretta, nuovo tipo di servizio a favore dei disabili in situazioni di gravità, con previsione della corresponsione di un contributo economico per l'autogestione dell'aiuto personale, nell'ambito di un progetto personalizzato concordato tra l'ente locale e i richiedenti, introdotto dalla l. 162/98 ed istituito nella regione con deliberazione del Consiglio Regionale 14 luglio 1999, n. 547, poi modificata con deliberazione del medesimo organo 18 luglio 2000, n. 1669.

Impugnano, altresì, la circolare della medesima amministrazione comunale n. 34224, del 2 luglio 2002, posta a base del diniego.

Avverso tali provvedimenti vengono indirizzate le censure di violazione e falsa applicazione delle ll. 104/92 e 162/98, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, l'errore nei presupposti, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione e l'illogicità.

Si dolgono, in particolare, i ricorrenti del fatto che l'amministrazione, mediante i summenzionati provvedimenti, in contrasto con il dettato normativo, abbia ritenuto che la forma indiretta di assistenza non sia prevista dalla l. 162/98, e che il servizio sia erogabile solo nei confronti di persone adulte in grado di autodeterminarsi e gestire direttamente tale modalità di

assistenza.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Roma, senza depositare difese scritte.

Dopo la discussione orale svoltasi all'udienza del 26 maggio 2004, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

### **DIRITTO**

#### **1. Le doglianze risultano fondate.**

Con atto n. 75249, del 16 novembre 2003, l'amministrazione comunale si è negativamente determinata sulla richiesta avanzata dai ricorrenti in data 10 novembre 2003 per l'ottenimento dell'assistenza domiciliare indiretta nei confronti del proprio figlio minore, introdotta dalla l. 162/98 ed istituita nella regione con deliberazione del Consiglio Regionale 14 luglio 1999, n. 547, poi modificata con deliberazione del medesimo organo 18 luglio 2000, n. 1669.

A base del diniego il provvedimento pone una serie di motivazioni.

La prima di esse parte dalla considerazione che il bambino è assistito in forma diretta per dodici ore settimanali, alle quali vanno ad aggiungersi aumenti di ore di assistenza autorizzati durante specifici periodi di bisogno familiare (nascita del secondo figlio).

Ciò posto, si conclude che non è possibile aumentare l'orario, stante la carenza in bilancio dei relativi fondi.

A riguardo, giova immediatamente rilevare la fondatezza delle deduzioni di parte ricorrente, che sottolineano come, alla luce della domanda avanzata all'amministrazione comunale, di cui il provvedimento costituisce esito, gli interessati non hanno fatto richiesta di un numero maggiore di ore di assistenza domiciliare diretta.

L'argomentazione comunale, pertanto, risulta non attinente all'oggetto del procedimento avviato con l'istanza di parte, con l'effetto di non poter essere ritenuta idonea a supportare la motivazione della negativa determinazione.

Analoghe conclusioni possono essere formulate in relazione alla seconda considerazione su cui si sofferma il provvedimento, nella parte in cui si accentra sulle circostanze che il bambino frequenta a tempo pieno la scuola dell'infanzia Bachelet, e gode sia della presenza per tutto l'orario di insegnanti di sostegno, sia dell'assistenza di base da parte di operatore comunale, sostituito tempestivamente, in caso di assenza, da altro personale accreditato per il servizio.

Invero, non può porsi in dubbio, come viene evidenziato da parte ricorrente, che alla luce della l. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate il diritto all'integrazione scolastica e la possibilità di accedere ai servizi di aiuto personale si inscrivono in ambiti tra loro non sovrapponibili, nei quali il primo

rappresenta lo strumento di sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, e non un servizio assistenziale quale quello richiesto.

Il Collegio può, ora, passare all'esame della considerazione conclusiva del diniego, nella quale si afferma che non può essere autorizzata la forma indiretta di assistenza, poiché <<...non previsto dalla legge 162/98 e ribadito dalla circolare del V Dipartimento protocollo 34224 del 2/7/2002 protocollo Municipio X del 2 luglio 2002 numero 45656: possono usufruire "persone adulte in grado di auto determinarsi e gestire direttamente tale modalità di assistenza">>.

Quanto alla prima di tali affermazioni, basti rilevare, in contrario, che lo stesso provvedimento riconosce la esistenza del servizio richiesto, seppur non riferendolo alla fattispecie *de qua*.

Del resto, la l. 21 maggio 1998, n. 162, recante modifiche all'anzidetta l. n. 104/1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave, all'art. 39, comma 2, lett. I-ter, stabilisce che le medesime possano provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di

una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

Il servizio risulta, poi, concretamente istituito nella Regione Lazio con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 547, del 14 luglio 1999, modificata dalla successiva deliberazione n. 1669, del 18 luglio 2000, che lo riferiscono (All. A della seconda) ai portatori di *handicap* in situazione di gravità, come individuati dall'art. 3, comma 3, l. 104/92, e accertati ai sensi dell'art. 4 di tale legge.

Di talchè il diniego di cui all'impugnato provvedimento sembra poter essere sostanzialmente riferibile esclusivamente alla circolare comunale n. 34224, del 2 luglio 2002, che ne limita la fruibilità alle sole persone adulte.

Tale interpretazione restrittiva, peraltro, è basata su considerazioni che non trovano rispondenza nella *ratio* della legge.

Invero, a motivo della preclusione alla fruizione del servizio in esame da parte dei minori, la circolare motiva, da un lato, con il richiamo alla normativa di riferimento, la quale non contiene, invece, alcuna indicazione idonea a radicare un siffatto convincimento, e, dall'altro, alla particolare complessità

della situazione dei minori, ritenuta bisognevole di un progetto di intervento più articolato.

Orbene, la considerazione, all'evidenza, milita proprio nella direzione opposta, apparendo la diversa forma di assistenza di cui si tratta, da erogarsi mediante la previsione di un progetto personalizzato, del tutto coerente con la premessa.

Quanto, poi, al paventato pericolo, sempre ivi esposto, della "monetizzazione" dell'assistenza, può rilevarsi non solo che essa si pone come conseguenza non patologica dell'applicazione delle norme e delle deliberazioni sopra citate, ma che la sua ricorrenza non risulterebbe, in ogni caso, caratteristica esclusiva della erogazione del servizio ai minori.

Non va sottaciuto, poi, sul punto, che la legge affida alla pubblica amministrazione il compito di verificare le prestazioni erogate e la loro concreta efficacia.

2. Per tutti i suesposti motivi, il ricorso va accolto.

Sussistono, comunque, valide ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio.

**P. Q. M.**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale**

**per il Lazio, Sezione Seconda,**

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 595/04, proposto da F. ...



S. e F. , come in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 26 maggio 2004, con

l'intervento dei Signori Magistrati:

Domenico LA MEDICA	Presidente
Roberto CAPUZZI	Consigliere
Anna BOTTIGLIERI	Ref., estensore.
<b>Il Presidente</b>	<b>L'estensore</b>